

lienabili della singola persona, esplica il valore del proprio principio di civiltà e rende conveniente sul piano sociale — perché c'è una diminuzione dei costi — e sul piano economico — perché c'è una diminuzione dei tassi di disoccupazione — l'investimento.

Il nuovo mercato del lavoro è il campanello di allarme di una società a forte rischio di instabilità sociale. Le risorse, gli interventi formativi e di politica del lavoro devono far sì che la tendenza non diventi una vera e propria dicotomia: una società con individui afflitti da una nuova alienazione dovuta al superlavoro o a mancanza dello stesso, stressati perché invasi dal lavoro o per non sapere come campare.

Occorre pensare allora ad un ideale — passatemi la semplicità del termine — che ispiri e illumini le scelte guida del mercato del lavoro e dell'economia, occorre un'etica del lavoro che abbia a fondamento un sistema di valori socialmente condiviso, all'interno del quale vi sia la consapevolezza di cosa costituisce il rapporto con il lavoro e la concezione dello stesso. Occorre un'etica che coniughi il legittimo fine individuale, teso alla auto-realizzazione in tutti i campi, e il fine collettivo, teso a contribuire al benessere giusto perché diffuso. Sono intrinseci a questa etica, i diritti al lavoro e sul lavoro, perché solo su questi si potrà continuare a costruire una società governata e non semplicemente libera, come si usa dire.

Alla linea dell'equità, ricercata faticosamente — questo è il vero riformismo — e mai acquisita per sempre e del consolidamento della tutela e dello Stato sociale, tesi proprio alla modernizzazione del paese, il Governo pone un complesso di iniziative che ci rappresenta un'altra immagine di società. Non è accettabile, perché inutile sul piano degli obiettivi e peggiorativa del contesto socioeconomico, l'idea di un'insanabile incompatibilità tra sviluppo economico e sviluppo sociale, secondo la quale per avere più crescita economica occorrono più diseguaglianze e, tutto sommato, meno libertà e si persegue per quell'arretramento del perimetro pub-

blico, così come viene definito, con cui si punta ad aggredire l'idea stessa di responsabilità collettiva.

La nostra è un'idea di un *welfare* universale che assicuri eguaglianza sostanziale, libertà dal bisogno, sostegno a chi da solo, anche per un periodo di tempo definito, non può reggere la sfida non solo con il contesto sociale, ma anche con se stesso. Va riconosciuto il valore sociale del lavoro, un valore che attraversa le molteplici identità dei lavori nel mondo contemporaneo. La piena e buona occupazione ha come condizione ineludibile la qualità della struttura produttiva. Siamo di fronte ad un bivio: scegliere un modello competitivo, fondato sui costi e sulla precarizzazione del lavoro e dei suoi diritti o scegliere un modello fondato sulla qualità dei prodotti e del lavoro, anche quello atipico, temporaneo, in cui i diritti stessi siano fattore di competitività, perché il lavoro non è soltanto un'attività produttrice di reddito — elemento assolutamente e ovviamente non trascurabile —, ma perché è soprattutto — e penso debba continuare ad essere — realizzazione esistenziale.

Da ultimo, vorrei dire che ci siamo sentiti ripetere, anche in Commissione, che molte delle proposte contenute in questo provvedimento sono state elaborate dai tecnici che avevano collaborato anche con il centrosinistra: io ho grandissimo rispetto per chi ha dedicato la vita e per chi l'ha persa per portare avanti convinzioni assolutamente rispettabilissime, di cui io ho profondissimo rispetto. Voglio però sostenere che questa non può essere un'arma usata contro la nostra posizione, perché i tecnici fanno il loro mestiere ed è importante che lo facciano e che siano di supporto, perché essi esprimono un'alta competenza alla politica, ma è la politica che sceglie e il centrosinistra, a suo tempo, pur con gli stessi tecnici, aveva scelto su quali temi costruire la propria proposta di riforma. Questo lo ripeto e lo dico con il più ampio rispetto per chi, purtroppo, non può più rispondere anche alle osservazioni da noi sollevate.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Di Teodoro. Ne ha facoltà.

ANDREA DI TEODORO. Signor Presidente, vorrei soltanto fare un'osservazione, una riflessione generale su questo provvedimento che abbiamo a lungo esaminato in Commissione.

Il dato politico che mi sembra sia emerso da questa discussione e che vorrei fare oggetto della mia riflessione è che, ancora una volta, oggi, anche e soprattutto sul tema del lavoro, si è registrata una forte differenziazione tra due anime del centrosinistra. Da una parte, ho ascoltato i colleghi dei gruppi dei Democratici di sinistra e della Margherita rivendicare orgogliosamente, pur prendendo la distanza dal disegno di legge di delega del Governo, l'eredità della legge n. 196, del cosiddetto pacchetto Treu, ed il merito di aver aperto per primi il mercato del lavoro all'introduzione di importanti elementi di flessibilità. Dall'altra parte, il collega del gruppo di Rifondazione comunista si è, invece, attestato su una posizione che definire conservatrice è addirittura un eufemismo; parlerei di una posizione, per certi aspetti, addirittura reazionaria, in cui il massimalismo di un certo sindacato preclude la via ad ogni possibile introduzione di elementi di modernizzazione.

Vorrei rivolgermi, come esponente della maggioranza, alla prima anima del centrosinistra, vale a dire a quei colleghi dei gruppi dei Democratici di sinistra e della Margherita che hanno rivendicato l'eredità della legge n. 196 ed il merito di aver introdotto, attraverso la stessa, i primi, seppure incompleti, elementi di modernità e di flessibilità nel mercato del lavoro.

Cari colleghi, infatti, mi sembra che, da questa vostra rivendicazione di eredità, dovrete trarre una conclusione un po' più coerente rispetto a quella che, invece, avete tratto. Se, da una parte, rivendicate la legge n. 196, dall'altra non potete stigmatizzare o demonizzare il disegno di legge di delega al nostro esame che porta a compimento la stessa legge n. 196, anzi, per usare una terminologia hegeliana, la supera e la inverte. Questo provvedimento,

dunque, si pone in continuità con il modello introdotto dalla legge Treu, non ne costituisce certamente una contraddizione. È vero anche che lo sfonda nella misura in cui lo radicalizza. Mi sembra, tuttavia, un corto circuito logico affermare, da una parte, di essere stati i primi a parlare di flessibilità e, dall'altra, condannare e demonizzare, per questo motivo, il provvedimento al nostro esame. Se rivendicate, infatti, il merito di essere stata la prima forza politica ad avere parlato e ad aver introdotto elementi di flessibilità, dovrete anche capire che il provvedimento al nostro esame ha una continuità logica con la legge Treu.

Mi sembra che la logica contenuta in questo disegno di legge di delega non sia ideologica né dogmatica ma estremamente empirica, molto legata all'esperienza e al risultato statisticamente ed empiricamente verificabile.

Fermo restando che, come anche voi avete riconosciuto, l'unico modello che, negli ultimi anni, ha avuto un certo successo nell'abbattere il tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile, e nel facilitare l'ingresso di nuovi occupati nel mercato del lavoro è stato quello del lavoro interinale, questo disegno di legge di delega estende tale modello anche al lavoro a tempo indeterminato attraverso l'abolizione del divieto di somministrazione di manodopera, intervenendo, quindi, sulla legge n. 1369 del 1960. In qualche modo, prende ed esalta quel modello positivo e di successo che era contenuto nella legge da voi rivendicata e lo generalizza, lo estende, attraverso il modello dello *staff leasing*, consentendo la somministrazione di manodopera per il lavoro a tempo indeterminato.

Mi sembra, dunque, un approccio estremamente aderente alla realtà e molto poco ideologico. La nostra richiesta è che, da parte dell'opposizione, vi sia un approccio ugualmente pragmatico basato sull'esperienza e meno legato a posizioni preconcepite.

In Italia vi è la più alta incidenza di disoccupazione giovanile sulla percentuale di disoccupazione di lunga durata. Ciò

vorrà pur dire qualcosa! Se esiste questa difficoltà, questa barriera di ingresso per i giovani in cerca di prima occupazione nel mercato del lavoro e se quel modello è servito ad abbattere la percentuale di giovani disoccupati nel nostro paese, è bene che quel modello venga esaltato e, in qualche modo, generalizzato.

Credo che in ciò non vi sia alcuno scandalo. Soprattutto, colleghi, giudico del tutto infondata la vostra polemica sull'abolizione della concertazione, del dialogo sociale, della pratica dell'accordo con le parti sociali: la forza di questo provvedimento risiede proprio nell'esaltazione del ruolo degli enti bilaterali, in seno ai quali alla parte datoriale ed ai prestatori di lavoro è riconosciuta pari dignità! Credo, altresì, che non si possa leggere, in questo provvedimento, una volontà — ho sentito aleggiare tale polemica in qualche intervento precedente; lo diceva, mi pare, un collega della Margherita — di abolire, per legge, il ruolo di rappresentanza dei sindacati; al contrario, mi pare che si vada nella direzione opposta!

In sintesi, questo provvedimento (come il disegno di legge di delega in materia di previdenza, ancora all'esame dell'XI Commissione) mira ad estendere il grado di inclusione sociale, ad aprire le porte della cittadella del mercato del lavoro, fino ad oggi sbarrate e molto ben presidiate da certo sindacato molto attento a curare gli interessi degli occupati, con i quali è possibile speculare (sotto il profilo della trattenuta sindacale), ma molto poco attento ai bisogni degli *outsider*, di coloro che da tale cittadella sono esclusi.

Questo provvedimento tende a scardinare queste porte sbarrate e ad aprire la predetta cittadella anche a quelli che ne stanno fuori, raccogliendo l'invocazione di aiuto dei giovani in cerca di prima occupazione, degli inoccupati di lungo periodo, delle donne che hanno difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro e, in sostanza, di tutti coloro che non rientrano nel modello principe del lavoratore subordinato a tempo indeterminato, unilateralmente assunto, da certo sindacato, come l'unica categoria di lavoratore degno di

essere considerato tale, tutti gli altri essendo lavoratori di serie B. Ciò non è vero, signori!

Le nuove forme di lavoro sono destinate a diventare protagoniste nel mercato del lavoro di domani perché sono le uniche in grado di creare nuova occupazione. È su tali forme innovative che il Governo vuole puntare; è su queste che noi vi chiediamo di puntare insieme a noi! Faccio appello al buon senso ed al pragmatismo di quell'anima del centrosinistra che ha rivendicato una continuità con la legge n. 196 del 1997 — i Democratici di sinistra-l'Ulivo e i colleghi della Margherita, DL-l'Ulivo —, nella quale non ho trovato la stessa preclusione acritica, e dogmaticamente cristallizzata, che ho ravvisato, invece, nell'intervento dell'esponente di Rifondazione comunista. Grazie.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo  
— A.C. 3193)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Santori.

ANGELO SANTORI, *Relatore*. Signor Presidente, con riferimento ai rilievi mossi da alcuni colleghi dell'opposizione, desidero ribadire che il processo di modernizzazione del mercato del lavoro, avviato con la legge n. 196 del 1997, alla quale ha fatto riferimento, poc'anzi, anche il collega Di Teodoro, deve proseguire.

Desidero ancora una volta ricordare, peraltro, che l'opposizione di allora, attuale maggioranza, tentò di dare un contributo all'approvazione della menzionata legge in senso più moderno ed elastico, al fine di rimuovere tutte quelle rigidità che ostacolano l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. Quel Governo, però, come ho già detto in Commissione, non ebbe il coraggio di andare oltre, a causa della dura opposizione della CGIL. Quando cominciammo a discutere di quel

provvedimento in Commissione, vi furono aperture che, però, non incontrarono l'approvazione dei rappresentanti della maggioranza perché, come ho detto, vi fu una forte opposizione da parte di Rifondazione comunista e della CGIL. E credo che l'intervento del collega Alfonso Gianni abbia riconfermato la posizione assunta già in quell'occasione dal suo gruppo.

Per ciò che concerne, invece, l'eccesso di deleghe e le critiche mosse sotto tale profilo, faccio rilevare che ben più rilevante è stato il ricorso alle leggi di delega da parte del Governo di centrosinistra.

Quanto poi al tema della coerenza, da più parti sollevato, del disegno di legge con il titolo V della Costituzione, devo dire che essa è assolutamente certa, perché il testo contiene disposizioni relative al mercato del lavoro inerenti alla competenza concorrente delle regioni, mentre la seconda parte del provvedimento attiene, invece, alla disciplina dei rapporti di lavoro che la dottrina e, soprattutto, la valutazione unanime delle regioni ritengono compresa nella competenza statale, riferendosi appunto all'ordinamento civile.

Quanto ai disabili, sono state mosse delle critiche e si è sottolineato come questo provvedimento conduca ad una vanificazione, per certi aspetti, della legge n. 68 del 1999. Voglio ancora una volta ribadire come tutto questo non sia assolutamente vero, semmai è vero il contrario, in quanto ai disabili sono concesse maggiori opportunità, facilitandosi il loro inserimento nel mondo del lavoro. Credo che il collega Gianni, piuttosto che dare un'opportunità ai disabili, nonostante la legge n. 68 del 1999, li preferisca comunque sempre inoccupati. Credo che, invece, con questa estensione ai disabili, venga data loro la possibilità di un inserimento, sia pure morbido, nel mondo del lavoro.

Per quanto riguarda la precarizzazione e la mancanza di sicurezza richiamata da alcuni intervenuti, voglio sottolineare come questo provvedimento voglia coniugare la flessibilità con la sicurezza. Voglio precisare che il Governo intende garantire la sicurezza attraverso un mercato efficiente, organizzato, trasparente e dotato di servizi

adeguati. Gran parte di questi profili sono contenuti — vorrei ricordarlo — nell'atto Senato 848-*bis* al quale la legge finanziaria offre una copertura di 800 milioni di euro l'anno, al fine di operare un adeguamento dell'indennità di disoccupazione.

Detto ciò, Presidente, vorrei ancora una volta sottolineare come questo provvedimento sia necessario perché credo metta l'Italia al passo con gli altri paesi comunitari.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

**MAURIZIO SACCONI**, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.* Signor Presidente, onorevoli deputati, vorrei in primo luogo richiamare il nome di Marco Biagi in quanto autore del libro bianco nel quale il Governo ebbe a disegnare le proprie proposte di riforma del mercato del lavoro. Peraltro, Marco Biagi è anche autore dell'articolato che compone il presente disegno di legge. Faccio ciò per rendergli ancora volta merito per averci assistito nell'opera di riforma, affinché questa si ponesse in stretta coerenza con la strategia europea per l'occupazione, con i suoi pilastri, in particolare con quelli della occupabilità e della adattabilità, a cui si riferiscono le norme al nostro esame, anche per la sua quasi maniacale attenzione alla coerenza tra il nostro ordinamento e le direttive europee, che spesso erano state recepite nel corso degli anni '90 dal nostro Parlamento in termini molto distonici rispetto a quelli riscontrabili negli altri paesi europei, al punto da rendere spesso il nostro sistema sfavorito rispetto a quello dei paesi competitori proprio per la originalità dei vincoli ulteriori che il legislatore degli anni '90 aveva ritenuto di assumere e che Marco Biagi, perciò, criticava. Ma richiamo Marco Biagi anche con riferimento ad alcuni giudizi ingenerosi, a partire innanzitutto da quelli di carattere tecnico.

Ho sentito in Commissione e poi nuovamente in aula, per esempio, un richiamo alla scarsa qualità tecnica e, peggio ancora, alla scorrettezza politica che sarebbe

implicita, per esempio, nell'espressione « somministrazione di manodopera ».

Coloro che ne hanno parlato dimenticano o non sanno (il che sarebbe più colpevole) che nel testo della cosiddetta legge Treu si rinviene il termine « fornitura di manodopera » che, dal punto di vista della correttezza politica non costituisce, evidentemente, alcuna differenza rispetto all'espressione « somministrazione di manodopera » ma, evidentemente, ciò che è stato fatto dalla sinistra era di per sé politicamente corretto, mentre la stessa cosa, da noi proposta, appare discutibile anche se il codice civile non conosce la « fornitura » mentre conosce la « somministrazione ». Fu per questo motivo che Marco volle precisare l'espressione di Treu « fornitura di manodopera » usando l'espressione più corretta, da un punto di vista tecnico, « somministrazione di manodopera ».

Ho voluto fare questo riferimento perché anche questo è divenuto oggetto di polemica, perfino la definizione tecnica, volendosi evocare con essa una sorta di cinismo di questo Governo e della maggioranza che lo sostiene, dicendo che avrebbero l'intenzione di trattare il lavoro come merce, parlando di un'operazione di mera somministrazione. In realtà — questo è uno dei non molti meriti che possiamo riconoscere ai governi di centrosinistra — fu proprio il Governo Prodi, con il pacchetto Treu, ad introdurre, al di là del termine tecnico utilizzato, la possibilità di un affitto della manodopera, seppure nella dimensione a tempo determinato. Non abbiamo alcuna difficoltà a riconoscere come positiva l'esperienza delle società di lavoro interinale anche se ad esse è stata riconosciuta una straordinaria condizione di monopolisti della flessibilità, in quanto unico pertugio a ciò dedicato in un mercato complessivamente rigido. Posso perciò capire se non abbiamo sentito bussare alla nostra porta le società di lavoro interinale ad invocare un mercato del lavoro più evoluto, più efficiente, più adattabile, come dice meglio l'Unione europea, perché per loro andava bene un mercato

nel quale, appunto, esse detenessero l'unica possibilità di utilizzo flessibile, o meglio adattabile, della manodopera.

Queste brevi considerazioni mi portano soprattutto a rilevare che l'opposizione non è apparsa interessata ad un confronto di merito, magari focalizzato su questo o quel contenuto della riforma, ma piuttosto a definizioni apocalittiche della riforma stessa, come volta a destrutturare il diritto del lavoro o ancora a precarizzare, complessivamente, il mercato del lavoro, per non dire del ricorrente richiamo ad una presunta violazione dei diritti fondamentali, o ancora — l'ho sentito poco fa, ad una liberalizzazione cruenta e confusionaria. Questo linguaggio non ha aiutato il confronto e soprattutto, vorrei opportunamente ricordare che il presidente della Commissione lavoro ha più volte richiamato l'opposizione ad indicare quali avrebbero potuto essere i temi, i contenuti sui quali concentrare maggiore attenzione nel lavoro in quella sede e, a maggior ragione, in aula. Di fronte ad una richiesta di questo tipo, evidentemente funzionale ad un confronto più concreto tra maggioranza e opposizione, come è noto, non vi è stata risposta alcuna: è stato detto che tutto aveva lo stesso significato a partire da quegli emendamenti soppressivi presentati per ciascuno degli articoli del disegno di legge di delega, emendamenti soppressivi che ritornano perfino nei singoli punti e nelle singole lettere della delega stessa.

D'altronde, le stesse questioni pregiudiziali di costituzionalità annunciate e presentate ci indicano quale sia la preferenza di tutta l'opposizione, cioè il non farne nulla, il cancellare questa riforma, il rifiuto pregiudiziale complessivo di essa. Mi si consenta però una chicca: tra gli argomenti utilizzati per l'eccezione di costituzionalità vi è persino il richiamo ad una espressione, ad uno dei criteri di esercizio della delega che è però frutto di un emendamento dell'opposizione, che ricordo bene per aver espresso su di esso un parere favorevole al Senato; quando si parla di un regime sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del lavoro

minorile si riporta, infatti, testualmente un'espressione contenuta in un emendamento presentato dall'opposizione, che abbiamo inteso recepire.

In realtà, onorevole Guerzoni, l'eccezione di costituzionalità mi sembra per lo più « aggrappata » alla presunta inammissibilità di una legislazione di principio sotto forma di decreto delegato, quando pure i regionalisti più convinti mi sembra non abbiano mai ritenuto presente nella Carta costituzionale un limite relativo all'utilizzo dello strumento, o meglio al tipo di strumento normativo da utilizzare per definire principi e criteri entro i quali possa poi agire la potestà legislativa concorrente delle regioni medesime. Ciò che conta è il profilo sostanziale ed a quel profilo sostanziale saremo attenti. Peraltro, onorevole Motta, le garantisco che poco fa abbiamo presentato alcuni emendamenti per rendere certo ciò che già ritenevamo certo. Nei giorni scorsi abbiamo cioè convenuto, in sede di conferenza unificata, su alcuni emendamenti che si riferiscono alla salvaguardia delle competenze delle regioni e delle province ed anche delle funzioni amministrative delle province stesse, per non dire delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Vorrei inoltre ricordare che al Senato ho ascoltato critiche di segno opposto per quanto riguarda la genericità e l'indeterminatezza dei principi e dei criteri direttivi. Più volte, infatti, il senatore Treu ci ha criticato per un'eccessiva precisione nei contenuti della delega, invocando l'opportunità di norme finalizzate e non, appunto, di deleghe, proprio per l'eccessiva invasività della delega stessa.

Venendo ai profili di carattere sostanziale, vorrei ricordare che questo provvedimento è stato frutto di un intenso lavoro parlamentare, nonché di un intenso dialogo con le parti sociali. Quanto all'intenso lavoro parlamentare, vorrei ricordare che al Senato abbiamo avuto la pazienza di esaminare, uno per uno, 2.500 emendamenti, tradottisi in aula in 700 emendamenti, nella votazione di ciascuno dei quali l'opposizione ha ritenuto di chiedere

la verifica del numero legale, non partecipando poi alla votazione stessa. Si sono avuti quindi tre passaggi per ciascuno dei 700 emendamenti, quello della richiesta di verifica del numero legale (e dell'accertamento che la richiesta provenisse dal numero prescritto di senatori), seguito dai voti per la verifica, appunto, del numero legale e da quello sull'emendamento, nonché, alcune volte, ove non sufficienti quelli già espressi, anche dal voto di controprova circa l'esito della votazione sull'emendamento stesso. È certo che l'impiego di questo tipo di strumenti ha reso forse meno agevole il confronto diretto sulla sostanza del provvedimento. Soprattutto, vorrei però ricordare il dialogo sociale che si è concluso con il consenso di 36 su 37 organizzazioni, 36 organizzazioni che comprendono tutte quelle dei datori di lavoro e tutte le organizzazioni sindacali tranne la CGIL, le cui posizioni, le cui opinioni, me ne dispiaccio, non hanno trovato in quest'aula riscontro alcuno nelle tesi dell'opposizione, in nessuno di coloro che sono intervenuti per l'opposizione. Eppure, ripeto, 36 organizzazioni hanno sottoscritto quel patto e condiviso, non dico il dettaglio dell'articolato di questo disegno di legge, ma certamente le sue linee generali.

Vorrei tranquillizzare l'onorevole Alfonso Gianni: nulla di quel patto verrà dimenticato, incluso l'intervento convenuto e sperimentale in materia di articolo 18 dello statuto dei lavoratori. Convengo con l'onorevole Alfonso Gianni che sia una buona notizia quella riguardante la decisione della Corte di cassazione sulle firme relative al referendum sull'estensione dei diritti dell'articolo 18, perché davvero pensiamo che il pronunciamento sul tema invocato da Rifondazione comunista sia interesse di questo paese. Rifondazione comunista ha ragione: se l'articolo 18 costituisce un diritto fondamentale della persona, allora non si comprende il motivo per cui non sia applicato alla maggioranza dei lavoratori di questo paese. Pertanto, il gruppo di Rifondazione comunista ha ragione nel chiederne l'estensione a tutti. Anche se sono poco fiducioso, gli auguro

di ottenere anche il consenso della Corte costituzionale, ma penso che molti nella coalizione cui lei appartiene, onorevole Gianni, e nell'ambito dell'opposizione accompagneranno le valutazioni di tale organo con dotte disquisizioni sull'inammissibilità di quel quesito, in quanto ritenuto politicamente scomodo. Infatti — lo ripeto — tale quesito porta alle estreme conseguenze la tesi della CGIL, secondo la quale si sarebbe in presenza della violazione di un diritto fondamentale, quando — lo ripeto — il nostro ordinamento prevede, se non altro per i 3 milioni di lavoratori nelle aziende con meno di 15 dipendenti, non la sanzione rafforzata dello stesso articolo 18, bensì un'altra, quella che in via sperimentale si applicherebbe ad altre categorie di lavoratori, ossia il non computo degli assunti in questo periodo transitorio, non computo che è stato previsto in molte norme, in base ad accordi che la stessa CGIL ha concorso a stipulare. Mi riferisco ai lavoratori socialmente utili, ai primi contratti di formazione lavoro, all'assunzione dei disoccupati di lungo periodo, che non sono stati computati con la stessa formula e le stesse modalità ai fini del campo di applicazione dell'articolo 18.

Ad ogni modo, garantisco che l'esame del provvedimento giacente presso il Senato potrà cominciare non appena questa Camera avrà approvato la legge finanziaria, perché evidentemente è necessaria una copertura per l'emendamento che presenteremo, conseguente al patto per l'Italia, ai fini dell'incremento della durata temporale e dell'entità dell'indennità di disoccupazione, che è uno dei contenuti più pregnanti di quello stesso disegno di legge, nel quale, sulla base del patto, abbiamo voluto considerare insieme l'attenuazione in via sperimentale della tutela nel singolo rapporto di lavoro e l'incremento delle tutele ancorate al mercato del lavoro.

Allo stesso modo, questo provvedimento non è affatto dimenticato. Proprio in questi giorni l'Unione europea, nel valutare la nostra manovra, prenderà in considerazione anche il provvedimento in esame, che più volte ha avuto modo di apprezzare, considerandolo come una

delle riforme strutturali auspicata dall'Unione stessa. Come avete potuto leggere nei giorni scorsi, il Fondo monetario ha espresso un apprezzamento formale non solo per una riforma del mercato del lavoro ma specificamente per questo disegno di legge e per questo articolato che — se non ricordo male l'espressione — ha definito ampiamente condivisibile, qualcosa di più adeguato alle esigenze di riforma e di ammodernamento del nostro sistema.

Per queste ragioni, siamo determinati all'approvazione di un disegno di legge che, peraltro, è collegato alla legge finanziaria dello scorso anno. Ciò spiega anche il contingentamento dei tempi e la necessità di ottenere, prima dell'approvazione della legge finanziaria, la definitiva approvazione di questo provvedimento. In fondo, è giusto che i disegni di legge collegati vengano approvati o respinti almeno nel primo anno di riferimento dei documenti di bilancio e dei disegni di legge di bilancio.

Concludo con due brevi osservazioni nel merito, concernenti i due grandi contenuti di questa riforma. L'uno, come sappiamo, è relativo all'organizzazione del mercato del lavoro e l'altro è riferito alle tipologie contrattuali in nome del criterio europeo della adattabilità.

L'onorevole Cordoni prima, se non ho inteso male, ha detto che i servizi all'impiego della sua provincia, quella di Massa — dove sono stato proprio nei giorni scorsi per una conferenza sull'occupazione — sarebbero arrivati al 34 per cento di intermediazione dei rapporti di lavoro. Sapete che le statistiche che riusciamo a raccogliere e le analisi campionarie ci portano a parlare di un modestissimo 4 per cento di intermediazione dei rapporti di lavoro a cura dei servizi dell'impiego. È da questa insoddisfazione che nasce la riforma in esame e la volontà di creare davvero un mercato perché, come dice l'ex parlamentare comunista professor Ichino, un mercato trasparente ed efficiente costituisce la migliore tutela del contraente debole. Quindi, l'incremento dei servizi costituisce possibilità di incremento per

l'attività degli stessi servizi pubblici all'impiego. Infatti, la creazione di un mercato incoraggia la domanda e l'offerta a canalizzarsi verso questo luogo e ad incontrarsi più agevolmente in un paese nel quale, invece, coloro che cercano lavoro e coloro che cercano lavoratori brancolano nel buio e si devono affidare, tutt'al più, a reti amicali.

Vi è, però, in tutto l'atteggiamento dell'opposizione, una sorta di diffidenza nei confronti degli operatori privati, dei servizi privati all'impiego, anche se qualcuno ha prima ricordato essere stato il centrosinistra — aggiungo io sulla base di una dura reprimenda della Commissione europea — a far venir meno il monopolio. Tuttavia, quando di una cosa non si è convinti, e la si fa solo perché la chiede l'Unione europea, poi la si fa male. Così, i servizi privati all'impiego sono stati declinati sulla carta, ma non si sono prodotti nella realtà perché la loro cauta liberalizzazione è stata talmente cauta, appunto, che, gravata dal vincolo dell'oggetto esclusivo, ha dato luogo nei fatti ad un solo operatore, quello delle società di lavoro interinale. Vi sono, infatti, solo pochi altri operatori dedicati alla selezione (e solo alla selezione) ed altri pochissimi dedicati all'incontro domanda-offerta (e solo all'incontro domanda-offerta), ma senza percettibili risultati in termini di servizio, soprattutto al contraente debole, che comunque avrà tale servizio in termini gratuiti, nel nostro fragile mercato del lavoro.

Per quanto riguarda Massa, l'unico dato che ci risulta è un significativo ed incoraggiante 14 per cento di esiti positivi in merito ai casi trattati. È incoraggiante ed apprezzabile lo sforzo della provincia di Massa ma siamo — ripeto — ben lontani da quel mercato che auspichiamo, ove almeno il 20-30-40 per cento dei rapporti di lavoro possano ragionevolmente essere intermediati da un complesso di servizi pubblici e privati in un rapporto cooperativo e competitivo tra di loro.

La seconda considerazione che vorrei svolgere è riferita alle tipologie contrattuali perché ancora oggi ho sentito parlare del pericolo di una precarizzazione del

mercato evocata dalla proliferazione di tipologie contrattuali. Premetto che la strategia europea per l'occupazione nel suo pilastro relativo all'adattabilità dei lavoratori verso le imprese e, viceversa, delle imprese verso i lavoratori, invoca la sperimentazione di tipologie contrattuali utili a fare incontrare le esigenze degli uni e degli altri per un mercato insieme più giusto e più competitivo (più giusto perché più inclusivo). Peraltro, per lo più diamo nuova disciplina ad alcune tipologie che già esistono nella norma o, comunque, nella realtà, a partire dal lavoro a tempo parziale. A proposito di quest'ultimo si sono fatte descrizioni, che corrispondono piuttosto alla definizione di caricature, come se volessimo normare un lavoro a tempo parziale che anziché essere lo strumento della coniugazione fra tempo di lavoro e tempo di famiglia o di apprendimento diventasse lo strumento del più selvaggio sfruttamento, soprattutto temporale, del lavoratore.

Il fatto che il legislatore debba rinunciare a nostro avviso a porre tetti all'impiego del tempo supplementare o, altresì, a porre vincoli rigidi alla rimodulazione del tempo di lavoro, corrisponde a quello che hanno fatto tutti gli altri paesi. E vi sfido a confrontare al riguardo la nostra legislazione con quella degli altri paesi. Noi infatti intendiamo dare pieno rispetto alla contrattazione collettiva, che è il luogo nel quale le parti trovano il punto di incontro ottimale proprio fra le esigenze del lavoratore, che in questo caso più che mai sono quelle di coniugare tempo di lavoro con tempo di famiglia (o tempo di apprendimento o altro scopo di impiego del tempo stesso), e le esigenze dei datori di lavoro. Ed è proprio il rinvio al rispetto pieno della contrattazione collettiva che ci fa compiere questo tipo di scelta, nel senso di nuovi criteri direttivi per una nuova regolazione, mentre il richiamo alla volontà del lavoratore interviene soltanto nel periodo di attesa dei nuovi contratti collettivi che ragionevolmente disciplineranno immediatamente la materia. In questa fase il consenso del lavoratore si realizza nell'accordo individuale ancora di più se poi

confortato dallo strumento della certificazione, che rappresenta un'innovazione che davvero dobbiamo a Marco Biagi e alla sua intuizione di un diritto del lavoro più moderno ed europeo, dal momento che egli sottolineava l'utilità di virtuosi processi di convergenza.

Quindi il lavoro a tempo parziale da noi ipotizzato è un lavoro in cui le esigenze del lavoratore devono essere tutelate, ma lo devono essere in modo tale da organizzare prima di tutto quella tutela principale che consiste nel poter disporre di questo strumento, perché il nostro mercato non a caso ha rifiutato la tipologia del lavoro a tempo parziale (quale disciplinato negli anni novanta), rifiutandolo peraltro al punto da non utilizzare neppure gli incentivi messi a disposizione, che sono infatti stati utilizzati nella modestissima misura del 2,6 per cento, tanto bassa è stata l'attrattività di tale strumento, così potentemente disincentivato per l'impresa dal punto di vista della sua utilizzazione.

Anche per quanto riguarda il lavoro a chiamata, si tratta di un istituto già esistente nella prassi; la novità consiste nella tutela del lavoratore per le ore per le quali egli si dichiara a disposizione e per le quali avrà una remunerazione. Anche sul versante delle collaborazioni coordinate e continuative, si tratta di una realtà già esistente; tuttavia esse hanno una debole base giuridica e soprattutto sono spesso male utilizzate perché nascondono un rapporto di lavoro subordinato, mentre invece noi le definiamo, nella forma di lavoro autonomo, come lavoro a progetto. O, ancora, non mi si dica che la condivisione tra due o più persone di una stessa prestazione (*job sharing*) non costituisca un'opportunità ulteriore di inclusione nel mercato del lavoro. Infine, anche il lavoro occasionale è una realtà sotto gli occhi di tutti, peraltro per definizione attività sommersa perché la sua regolazione nei termini attuali è davvero improba, mentre il nostro scopo in forma molto semplice è quello invece di farlo emergere, consentendo così a tutti quegli spezzoni di lavoro occasionale di concorrere al conto corrente previdenziale del prestatore d'opera.

Si tratta quindi di tipologie contrattuali che hanno il significato opposto della precarizzazione evocata e che costituiranno invece, come ricordava Marco Biagi, un ulteriore concorso a una moderna regolazione che coniughi i caratteri della flessibilità e della sicurezza.

Onorevole Gianni, ho apprezzato quanto da lei affermato con riferimento al professor Biagi; ha ragione lei, evocarne il forte ruolo, in questo percorso di riforma, non significa in nessun modo volere inibire il diritto di critica.

Non c'è dubbio — e il professor Biagi ne era consapevole — che le tesi che egli ha sostenuto — e che noi con lui abbiamo condiviso — sono state e sono oggetto di un forte contrasto, non so se di valori ma, certamente, in ordine ad una diversa visione rispetto al modo di interpretare valori comuni e condivisi.

Tuttavia, mi consenta di rifarmi a lui e alla sua meticolosa attenzione per la strategia europea per l'occupazione che, ancora una volta, egli riteneva madre di possibili virtuosi comportamenti nel nostro ordinamento, per affermare che — per parte nostra — saremo orgogliosi se potremo tradurre in norma il suo grande contributo di modernità (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Prima di passare al secondo punto all'ordine del giorno, sospendo la seduta, che riprenderà alle 17,30.

**La seduta, sospesa alle 17,20, è ripresa alle 17,30.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ALFREDO BIONDI

**Discussione del disegno di legge: S. 1707 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti**

**a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici (approvato dal Senato) (3289).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici.

**(Discussione sulle linee generali  
— A.C. 3289)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la XIII Commissione (Agricoltura) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Masini, ha facoltà di svolgere la relazione.

MARIO MASINI, *Relatore*. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame, già modificato dal Senato, contiene, da un lato, misure volte a fronteggiare i danni causati dagli eventi climatici avversi verificatisi nell'anno 2002 e, dall'altro, norme di riforma organica del sistema d'intervento per la difesa dei redditi agricoli dalle avversità atmosferiche e dalle calamità naturali. Il decreto-legge in esame è, infatti, volto a riorganizzare il sistema degli interventi *ex post*, compensativi dei danni, e ad incentivare il ricorso ad interventi *ex ante*, consistenti nella copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli, attraverso il contributo pubblico per il pagamento dei premi.

La relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge giustifica l'adozione dello strumento legislativo in

esame sulla base della straordinaria necessità ed urgenza di adottare particolari misure a favore del comparto agricolo danneggiato dagli eventi atmosferici avversi dell'anno 2002, per favorirne la ripresa economica e produttiva e il ripristino delle strutture, delle infrastrutture, delle opere di bonifica e di irrigazione nonché per garantire una più efficace difesa dei redditi agricoli dagli eventi climatici avversi. Peraltro, il decreto-legge contiene anche disposizioni di riforma organica del sistema di indennizzo a favore degli agricoltori che subiscono danni alle produzioni per calamità o per eventi atmosferici avversi, attraverso la revisione degli strumenti compensativi e l'incentivazione degli strumenti assicurativi agevolati.

L'articolo 1 ridefinisce la tipologia degli interventi compensativi ammessi a favore delle imprese agricole che hanno subito danni derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche; infatti, come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento, il sistema di intervento vigente, basato prevalentemente sugli aiuti *ex post*, ha mostrato di non rispondere efficacemente alle esigenze delle aziende agricole, in quanto incapace di garantire il reddito aziendale per i tempi lunghi di erogazione dei contributi. In tal senso si interviene sul comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 185 del 1992, recante nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale, ampliando i soggetti ammessi al contributo — quali aziende agricole, aziende apistiche ed aziende zootecniche — e sostituendo le tipologie di intervento attualmente previste con le seguenti: contributo in conto capitale o, in alternativa, prestiti quinquennali a tasso agevolato, per un importo non superiore all'80 per cento del danno arrecato, da misurare sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, detratto il 15 per cento rappresentato dall'ordinario rischio di impresa; prestiti ad ammortamento quinquennale, erogati a tasso agevolato e accesi per coprire le esigenze di conduzione dell'azienda nell'anno in cui si è verificato l'evento e per l'anno successivo — le operazioni di credito agrario che

scadono nell'anno in cui si è verificato l'evento devono essere comprese nel prestito —; contributi in conto capitale fino ad un massimo dell'80 per cento per la riparazione delle strutture aziendali e per la ricostituzione delle scorte deteriorate o perdute; contributi a favore delle associazioni riconosciute di produttori ortofrutticoli e delle cooperative ortofrutticole, secondo le modalità stabilite dalla legge n. 590 del 1981; prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale a favore delle cooperative agricole di raccolta, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e delle associazioni dei produttori riconosciute, che hanno subito una riduzione dei conferimenti ed una conseguente minore commercializzazione non inferiore al 35 per cento rispetto ai tre anni precedenti.

L'articolo 1-*bis*, aggiunto dal Senato durante l'esame del disegno di legge di conversione, apporta una novella alla legge n. 185 del 1992. Essa ha lo scopo di coordinare le modifiche apportate dall'articolo 1 del decreto-legge con quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 185 del 1992.

L'articolo in esame prevede, infatti, che il riferimento alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 185 del 1992, contenuto nell'articolo 4 della medesima legge, sia sostituito con quello alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 185 del 1992, così come riformulato dall'articolo 1 del decreto-legge in esame.

L'articolo 2 specifica le condizioni operative delle polizze multirischio previste dall'articolo 127 della legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388 del 2000), come modificato dall'articolo 52, comma 83, della legge finanziaria per il 2002 (legge n. 488 del 2001). Esso stabilisce, infatti, al comma 1, che il contributo dello Stato per il pagamento del premio, fissato dal comma 5 dell'articolo 127 della legge finanziaria per il 2001 nella misura massima dell'80 per cento, dovrà essere concesso sulla base dei parametri stabiliti, entro il 31 dicembre di ogni anno, per ciascun prodotto e per aree omogenee. Per la determinazione di tali parametri sa-

ranno utilizzati gli elementi statistico-assicurativi rilevati dall'ISMEA nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Il comma 2 dell'articolo in esame prevede che il fondo per la riassicurazione dei rischi può garantire a proprio carico fino al 100 per cento dei rischi delle polizze multirischio. Tale previsione, avente carattere sperimentale, al fine di facilitare il ricorso alle polizze multirischio, è limitata ad un periodo di tre anni e subordinata nella sua operatività alle annuali disponibilità di bilancio. Si specifica poi che il contributo viene concesso a condizione che sia accertato il conseguimento di un adeguato vantaggio economico a favore delle imprese agricole. Si ricorda che il comma 3 dell'articolo 127 della legge n. 388 del 2000 prevede l'istituzione presso l'ISMEA di un fondo per la riassicurazione dei rischi al fine di sostenere la competitività delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici. Si rinvia poi ad un decreto del ministro delle politiche agricole e forestali, emanato d'intesa con la conferenza Stato-regioni e adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2001, la determinazione delle modalità operative del fondo.

Il comma 9 del medesimo articolo prevede che le spese derivanti dalle disposizioni introdotte siano comprese nell'ambito degli stanziamenti annuali previsti dalla legge n. 185 del 1992 sul fondo di solidarietà. Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, ha previsto all'articolo 3, comma 4-*sexies*, che un importo pari a 10 milioni di euro a partire dall'anno 2002 e prelevato dalle risorse destinate al finanziamento dei decreti di orientamento e modernizzazione del settore agricolo e della pesca sia assegnato al finanziamento del fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici. Si segnala infine che l'articolo in esame è stato modificato dal Senato, che ha specificato la norma di rifinanziamento del fondo di riassicurazione e ha, inoltre, aggiunto che le polizze multirischio possono riguardare anche le

strutture aziendali. Infine, ha specificato che il contributo può essere concesso solo a condizione che l'impresa ottenga da questo un adeguato vantaggio economico.

L'articolo 4 è stato significativamente modificato dal Senato rispetto al testo iniziale presentato dal Governo. Originariamente il contenuto dell'articolo era limitato al primo periodo del comma 1, che abroga il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 273 del 1996 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 273 del 1996 ha sostituito il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 185 del 1992 prevedendo che, a decorrere dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1995, sono esclusi, altresì, dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni assicurate, relative agli eventi determinati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2. In tal modo, infatti, si accordava la possibilità alle aziende agricole di beneficiare di aiuti compensativi anche nel caso in cui le produzioni potessero essere assicurate sul mercato. Il testo precedente la modifica apportata dal decreto-legge, e che con la norma in esame ritrova operatività, prevedeva, invece, l'esclusione dall'elargizione degli aiuti compensativi dei danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata.

Come si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione presentato al Senato, la disposizione introdotta determinerà notevoli risparmi nella spesa per gli interventi compensativi che potranno essere assicurati per la copertura assicurativa. Tuttavia, poiché l'abrogazione di tale modifica non determinava automaticamente la reviviscenza di norme originariamente contenute nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 185 del 1992, il Senato ha aggiunto un ulteriore periodo in base al quale, dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, le disposizioni originariamente contenute nel

secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 185 del 1992 riacquistano efficacia.

Il Senato ha, poi, aggiunto un ulteriore comma, volto a prevedere un periodo transitorio rispetto al divieto di ricevere aiuti compensativi per le produzioni assicurabili. È stato infatti previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2003, le produzioni assicurabili, ma per le quali non è stata attivata alcuna forma di assicurazione, hanno accesso agli aiuti compensativi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 185 del 1992 in maniera ridotta e sulla base di quanto previsto dal decreto del ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi d'intesa con la conferenza Stato-regioni.

L'articolo 5 stanziava nuove risorse finanziarie a favore del fondo di solidarietà nazionale, al fine di far fronte a danni creati dalle emergenze climatiche verificatesi nei mesi di luglio, agosto e settembre 2002, oltre che nella restante parte dell'anno, e facilitare la ripresa economica delle aziende agricole e delle cooperative di raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli. Per tali eventi si dispone l'applicazione delle disposizioni e delle procedure contenute nella legge n. 185 del 1992.

Per la copertura dei contributi è autorizzata la spesa di 16.428.047 euro per l'anno 2002 e di un limite di impegno quindicennale di 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002.

Il testo originario del decreto-legge prevedeva l'erogazione dei contributi limitatamente agli eventi climatici dei mesi di luglio ed agosto 2002 e ad altre avversità eccezionali nel medesimo anno e un'autorizzazione di spesa conseguentemente inferiore. Erano autorizzati per l'anno 2002 11.428.047 euro, insieme a 9 milioni di euro a decorrere dal 2002 come limite di impegno quinquennale.

La relazione che accompagna il disegno di legge di conversione sottolinea come nel periodo suddetto vaste aree del territorio nazionale siano state colpite da grandi-

nate, associate spesso a trombe d'aria e a piogge alluvionali che, oltre a compromettere la produzione, nei casi di particolare gravità, hanno compromesso anche gli impianti delle colture protette, i fabbricati rurali e la funzionalità delle infrastrutture al servizio delle aziende agricole. La relazione tecnica precisa, inoltre, che le aree colpite ricadono nelle regioni del centro-nord e che le colture maggiormente danneggiate o totalmente distrutte sono rappresentate da ortive, tabacco, vigneti e frutteti, oleaginose e altre colture industriali, con danni di entità complessiva accertati di circa 287 milioni di euro.

Riguardo alla copertura essa viene rinvenuta: in 7.292.392 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001 (decreto di orientamento e modernizzazione del settore agricolo), la cui copertura per gli anni 2001 e 2002 era rinvenuta attraverso proporzionale riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (fondo per lo sviluppo in agricoltura), e, per l'anno 2003, attraverso la riduzione delle autorizzazioni di spesa recate alla tabella C della legge finanziaria per il 2001, al fine del rifinanziamento del decreto legislativo istitutivo dell'AGEA; in 4.135.655 euro mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nel fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al ministero delle politiche agricole e forestali; in cinque milioni di euro mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nel fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento previsto dal medesimo ministero; quanto al limite di impegno quindicennale, per 9 milioni di euro attraverso riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 121, comma 2, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001 riguardante interventi per la ristrutturazione delle imprese in

difficoltà), con un limite di impegno di lire 40 miliardi e per due milioni di euro mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nel fondo speciale del conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

L'articolo 5-*bis*, introdotto dal Senato, sostituisce le disposizioni contenute nel comma 4-*ter* dell'articolo 13 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazione, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.

In particolare, l'articolo 13, ai commi 4-*bis* e 4-*ter*, ha previsto la concessione delle provvidenze, di cui alla legge n. 185 del 1992, alle imprese agricole, alle cooperative agricole di conduzione che ricadono nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002 e con riferimento ai quali è stata dichiarata l'eccezionalità dell'evento con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali. Sono concessi finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 138 del 2002, con scadenza entro il 31 marzo alle stesse imprese che nel periodo 1995-1999 abbiano beneficiato, per almeno due annate agrarie, anche non consecutive, dei contributi compensativi previsti dalla legge n. 185 del 1992 o abbiano ottenuto il nulla osta regionale per beneficiare di tali provvidenze.

L'articolo 5-*bis* sostituisce tali disposizione, ampliando la platea dei beneficiari, individuati non più solamente nell'impresa agricola, cui sono stati attribuiti contributi compensativi per gli eventi 2000, 2001 e 2002 nonché per due annate agrarie negli

anni 1995-1999, ma in tutte le imprese che abbiano subito danni nel periodo 2000-2002.

Riguardo alla misura prevista, viene confermata la concessione di finanziamenti decennali a tasso agevolato per le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 138 del 2002, con scadenza entro il 31 marzo 2003.

Si precisa comunque, dato l'ampliamento della platea disposto dall'articolo in esame, che questi saranno concessi limitatamente alle risorse stanziare dal comma 4-*octies* dell'articolo 13 del decreto-legge n. 138 del 2002 che ha autorizzato il limite di impegno complessivo di 18 milioni di euro.

L'esame in Commissione del disegno di legge, pur svoltosi nel corso di una sola settimana per motivi organizzativi attinenti ai lavori dell'Assemblea del Senato e della Camera, si è anzitutto caratterizzato per un dibattito assai ampio in sede di esame preliminare, nel quale sono intervenuti ben dieci componenti della Commissione.

Il rappresentante del Governo, il sottosegretario Dozzo, in quell'occasione ha avuto modo di rispondere ad alcune richieste di chiarimenti avanzati nella relazione introduttiva. Ha precisato che il richiamo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 1996, contenuto nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in esame, è riferito esclusivamente alle modalità di determinazione dei parametri contributivi per le polizze multi rischio e non anche alla percentuale del contributo. Inoltre, il richiamo operato dall'articolo 4, comma 1-*bis*, appare corretto, in quanto consente l'applicazione del testo di legge n. 135 del 1992, integrato e coordinato dalle modifiche introdotte dal decreto-legge in esame.

In Commissione, inoltre, sono stati presentati numerosi emendamenti al disegno di legge di conversione: alcuni sono stati ritirati, altri respinti in sede di esame

in Commissione, ma sottolineo che alcuni di essi erano stati ritenuti condivisibili anche dallo stesso rappresentante del Governo, in quanto eventuali modifiche apportate al disegno di legge avrebbero rischiato di non consentire la tempestiva conversione del decreto-legge.

Alla luce di questa considerazione va spiegato anche il mancato accoglimento delle osservazioni formulate, nei loro pareri, dal Comitato per la legislazione e dalla VI Commissione finanze, pur volte a rendere il testo meglio coordinato con la legislazione vigente. Hanno, invece, espresso parere favorevole, senza condizioni né osservazioni, la I Commissione affari costituzionali e la XIV Commissione politiche dell'Unione europea.

In conclusione, auspico che l'esame in aula possa procedere serenamente così come serenamente si è svolto il confronto in Commissione. Credo, infatti, che alcune delle proposte emendative presentate in Commissione potranno confluire e trovare il giusto accoglimento in altri provvedimenti all'esame delle due Camere e che alcune di esse potranno essere trasfuse in ordini del giorno sui quali il Governo ha preannunciato un atteggiamento di non contrarietà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ANTONIO D'ALÌ, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ricciuti. Ne ha facoltà.

RICCARDO RICCIUTI. Signor Presidente, signor sottosegretario, colleghi, il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici, così come modificato ed approvato dal Senato, affronta organicamente il problema del ristoro dei danni subiti dalle aziende agricole in conseguenza delle ormai sempre più frequenti e rovinose calamità naturali. L'obiettivo

della riforma è quello di garantire alle aziende di poter disporre di una adeguata garanzia di reddito, anche in presenza di avversi eventi climatici, spostando gradualmente l'intervento pubblico dagli interventi compensativi a quelli assicurativi.

Preliminarmente è opportuno precisare che lo strumento del decreto-legge si è reso indispensabile — come ricordava il relatore — per fronteggiare in tempi adeguati le emergenze verificatesi negli scorsi mesi di luglio, agosto e settembre, che esigevano risposte immediate, oltre che per stanziare fondi aggiuntivi alla legge n. 185 del 1992, in quanto quelli previsti dalla legge finanziaria risultavano tutti impegnati.

Con il presente decreto-legge è stata recepita la necessità di acquisire strumenti innovativi di aiuto attraverso la riforma dell'attuale disciplina del fondo di solidarietà nazionale (basato sulle leggi 25 maggio 1970, n. 364, 15 ottobre 1981, n. 590 e 14 febbraio 1992, n. 185) mediante tre fondamentali direttrici. In primo luogo, si è ampliata la platea dei soggetti ammessi al contributo, estendendolo ai settori dell'agricoltura e della zootecnia.

In secondo luogo si sono sostituite le tipologie di intervento attualmente previste, passando da un sistema basato sugli aiuti *ex post* compensativi dei danni ad un sistema volto ad incentivare il ricorso ad interventi *ex ante*, consistenti nella copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli, attraverso il contributo pubblico per il pagamento dei premi di polizze cosiddette multirischio.

In terzo luogo, infine, è stato previsto uno stanziamento aggiuntivo alle ordinarie risorse del fondo di solidarietà nazionale, per fronteggiare i notevoli impegni di spesa conseguenti alle gravi avversità meteo-climatiche già verificatisi e, purtroppo, ulteriormente prevedibili. Tutto questo è stato previsto al fine di favorire la ripresa economica e produttiva del comparto agricolo, anche attraverso il ripristino delle opere di bonifica e di irrigazione.

Di fondamentale importanza è la rimodulazione degli interventi per la ricostituzione del capitale di conduzione. Tale

ricostituzione, già prevista in un'unica misura per un intervento contributivo complessivo che arrivava al 50 per cento, viene ampliata fino all'80 per cento dal presente decreto-legge, anche relativamente al ripristino delle strutture aziendali ed alla ricostituzione delle scorte.

È stata prevista, inoltre, la possibilità di sperimentare innovative polizze assicurative multirischio — sulle rese e sul reddito — tra le imprese di assicurazione e gli agricoltori, ai fini della loro successiva introduzione sul mercato da parte dei soggetti interessati.

Trattandosi però di uno strumento assolutamente innovativo, sono state previste molteplici misure accompagnatorie che consentono nel periodo transitorio, cioè fino al 2003, di monitorare l'efficacia delle varie soluzioni prospettate e comunque di erogare contributi, sebbene in misura ridotta, anche a favore delle aziende che non si sono assicurate.

Questo provvedimento testimonia da parte del Governo e della maggioranza di centrodestra una nuova concezione dell'agricoltura italiana, considerata finalmente quale comparto economico prioritario e fondamentale, mentre fino a questo momento essa veniva invece considerata comparto da trainare ed assistere.

È quindi con soddisfazione che da allevatore membro della Commissione agricoltura partecipo al processo di profonda trasformazione della strategia politica complessiva che sposta l'intervento pubblico dalla logica dei soli interventi compensativi, che si sono dimostrati scarsamente efficaci, ad un sistema integrato dove vi è la prevalenza della copertura assicurativa dei rischi, con evidenti vantaggi in termini di certezza della quantificazione del danno subito e celerità del relativo ristoro.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Marcora. Ne ha facoltà.

**LUCA MARCORA.** Signor Presidente, il mio intervento sarà molto breve perché, purtroppo, ci troviamo a recitare un rito completamente inutile: il decreto-legge è

blindato, lo sappiamo, lo abbiamo verificato in Commissione. Forse inizialmente, nella prima fase, era emersa la disponibilità, da parte del Governo e della maggioranza, ad apportare modifiche al provvedimento, ma nell'ultima seduta abbiamo visto respingere tutti gli emendamenti della minoranza e chiedere il ritiro di quelli presentati dai colleghi della maggioranza. Allo stesso modo sappiamo che il provvedimento sarà assolutamente blindato anche in aula: purtroppo ci troviamo di fronte, ancora una volta, al tentativo di esautorare il Parlamento — la Camera, in questo caso — delle sue funzioni costituzionali.

Non è affatto vero che il decreto-legge rischia di decadere nel caso in cui in aula venissero apportate modifiche. Il tempo c'è, il decreto scadrà il 15 novembre e noi ci siamo impegnati in Commissione ad addivenire ad un'approvazione molto rapida, anche in aula, nel caso in cui fossero accolti alcuni nostri emendamenti, per rimandare al Senato il provvedimento in tempi ancora utili per poterlo convertire in legge. La maggioranza e il Governo non hanno accolto questa disponibilità e quindi noi, ancora una volta, abbiamo di fronte un provvedimento che non solo è blindato, ma in molti punti è anche mal scritto, mal formulato e, quindi, presenta problemi di carattere tecnico, di applicabilità, di compatibilità con la normativa vigente e con la normativa che va a modificare. Ma soprattutto, per quanto riguarda il contenuto, vi sono alcuni punti che potrebbero essere sicuramente migliorati.

Noi non ci opponiamo *a priori* alla decretazione d'urgenza. In questo caso, una parte del decreto-legge era giustificata dall'urgenza; mi riferisco a quella che prevede un contributo di circa 16 milioni di euro per i danni derivanti dalle alluvioni e dalle grandinate di luglio, agosto e settembre. Si tratta di una misura che sicuramente era urgente e, quindi, richiedeva la forma del decreto-legge. Non è così, invece, per quanto riguarda tutta la parte che modifica la legge n. 185 del 1992, istitutiva del fondo di solidarietà

nazionale. In questo caso, era necessario avere maggiori possibilità di approfondire il tema, di svolgere un dibattito ed anche di apportare modifiche al testo proposto in Commissione. Pertanto, non riteniamo corretta la giustificazione che il relatore e l'onorevole Ricciuti hanno addotto, perché se è vero che c'era urgenza per quanto riguarda il ristoro di quei danni, la stessa urgenza non riusciamo a riscontrarla nelle norme che modificano la legge n. 185.

Al Senato, invece, è stato possibile apportare modifiche a questo testo e penso che, in un sistema bicamerale corretto, il Senato debba accogliere anche la nostra esigenza di apportare ulteriori modifiche e di utilizzare il tempo rimanente nella maniera più efficiente, per poter poi convertire in legge il decreto-legge. Ovviamente, se al Senato premono altri provvedimenti, più urgenti — che sicuramente non hanno niente a che vedere con le sorti e gli interessi dell'agricoltura nazionale, ma che evidentemente stanno più a cuore a questa maggioranza — è chiaro che il risultato non poteva essere diverso. Però, lo si dica chiaramente: la priorità di questa maggioranza è approvare la legge Cirami, non certo quella di portare ristoro ed introdurre modifiche e riforme nel mondo dell'agricoltura.

Valuteremo in seguito quale voto esprimere su questo disegno di legge di conversione.

Ovviamente, non vogliamo accollarci la responsabilità di far cadere 16 milioni di euro di contributi alle aziende agricole che hanno subito danni nei mesi di luglio, agosto e settembre di quest'anno. Tuttavia, è altrettanto vero che rifiutiamo fortemente questo metodo ed esprimeremo tale rifiuto, nella maniera più forte, durante l'esame delle proposte emendative in aula.

Alcuni aspetti del presente decreto-legge sono assolutamente condivisibili; mi riferisco, in particolare, alla sua filosofia, ossia quella che è già stata illustrata dal relatore e dall'onorevole Ricciuti: il tentativo di attuare uno spostamento, da interventi *ex post* — quindi, interventi compensativi e di ristoro per i danni subiti dagli agricoltori — ad interventi *ex ante*, secondo